

# La mappa dei tirocini per l'accesso alle professioni

di Gaia Gioli

Il decreto legge n. 1/2012, c.d. "Cresci-Italia", si è occupato anche della disciplina del tirocinio per l'accesso alle professioni, prevedendo la possibilità di anticiparlo già durante gli studi universitari e limitandone la durata a 18 mesi per tutte le professioni ordinistiche, ad esclusione di quelle sanitarie.

L'aspirante professionista potrà, dunque, iniziare la pratica sei mesi prima del conseguimento della laurea - in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Analogamente possono essere stipulate convenzioni tra i Consigli Nazionali degli ordini e il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Nel valutare l'innovazione introdotta, occorre tenere presenti alcuni elementi chiave. Gli ordini professionali non sono tenuti per legge a regolamentare un periodo di tirocinio o praticantato obbligatorio per l'accesso all'esame di Stato; inoltre, le professioni che hanno già regolamentato il tirocinio (si pensi ad avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, farmacisti, geometri, medici, notai, psicologi...) hanno previsto, nella quasi totalità dei casi, una durata superiore ai 18 mesi, ad esclusione delle categorie dei giornalisti e dei notai (vedi tabella che segue).

Infine, il decreto "Cresci Italia" non confermava, e anzi aveva abrogato, il principio dell'equo compenso di natura indennitaria introdotto dalla "Manovra estiva" (d.l. 138/2011).

Successivamente, tuttavia, gli emendamenti depositati dal Governo il 26 febbraio 2012 hanno modificato l'articolo 9 comma 4, introducendo un rimborso spese concordato in maniera forfettaria con il *dominus* a partire dal sesto mese di tirocinio. Tale volontà è stata confermata dal Presidente Monti nel suo intervento alle Commissioni della Camera lo scorso 15 marzo.

In conclusione, sembra che siano già state poste le basi per la riforma delle professioni, ma occorrerà aspettare fino al 13 agosto 2012 per l'emanazione del DPR di attuazione. Entro questa data, Governo e Parlamento dovranno ultimare il provvedimento che eliminerà tutte le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con quanto previsto dal legislatore (in materia di tariffe professionali, tirocinio, assicurazione...).

Nel valutare le possibili direzioni che la riforma delle professioni potrebbe assumere relativamente al tirocinio o praticantato per l'accesso all'esame di Stato, non ci può esimere dal compiere una rassegna, seppur schematica, delle vigenti disposizioni in materia:

ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE	ACCESSO ALLA PROFESSIONE – REQUISITI MINIMI	PRATICANTATO	ESAME DI STATO
AVVOCATO	Laurea magistrale in giurisprudenza	Si: 2 anni di pratica <i>post lauream</i> ; il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazioni per le professioni legali, prima dell'iscrizione alla pratica, viene computato, ai fini del compimento del periodo di pratica, come un periodo di un anno riducendosi la pratica ordinaria ad un periodo di 1 anno.	È richiesto il superamento di tre prove scritte e di una orale.

<b>CONSULENTE DEL LAVORO</b>	Laurea triennale o specialistica riconducibile ai corsi di laurea istituiti dalle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche.	<b>Si:</b> 2 anni. Per mantenere l'iscrizione al registro dei praticanti consulenti del lavoro è necessaria l'elaborazione di temi svolti su materie caratterizzanti la professione.	L'esame di stato prevede 2 prove scritte ed una orale.
<b>DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE DEI CONTI</b>	Laurea specialistica o triennale in economia.	<b>Si:</b> 3 anni presso un professionista iscritto all'albo o società di revisione. Il praticantato può essere svolto nel biennio laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell'Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.  Per mantenere l'iscrizione al registro dei praticanti è necessaria la corretta tenuta del libretto del praticante in cui vengono registrati a cadenza semestrale le attività pratiche e teoriche apprese dal praticante.	A seconda della laurea conseguita il praticante potrà chieder di aver accesso alla sezione A o B dell'albo previo superamento dell'esame di stato. L'esame di stato prevede due prove scritte, una prova pratica ed una orale .  Il laureato triennale può sostenere l'esame da esperto contabile (sezione B dell'albo). Dottori commercialisti ed esperti contabili sono iscritti in sezioni diverse dell'albo. Chi supera l'esame da dottore commercialista può essere iscritto anche alla sezione dei revisori legali a patto che il <i>dominus</i> del praticantato sia un professionista con il doppio titolo (dottore commercialista ed esperto contabile). Non vale il contrario.
<b>GIORNALISTA</b>	Scuola media superiore	<b>Si:</b> 18 mesi per diventare giornalisti professionisti presso una redazione (con l'obbligo di frequentare un corso di almeno 45 ore), oppure presso una Scuola di formazione al giornalismo/master universitario riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti (corso biennale)  <b>No:</b> è sufficiente una collaborazione (retribuita) di almeno 24 mesi presso una testata giornalistica per diventare giornalisti pubblicisti.	Sono previste una prova scritta ed una prova orale.  L'albo dei giornalisti è suddiviso in una sezione per i giornalisti professionisti ed una sezione per i giornalisti pubblicisti.
<b>NOTAIO</b>	Laurea magistrale o laurea specialistica in Giurisprudenza	<b>Si:</b> Pratica notarile di 18 mesi, di cui almeno un anno continuativamente dopo la laurea Il diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali, prima dell'iscrizione alla pratica, può ridurre la pratica di 12 mesi. E' ammessa la pratica abbreviata (8 mesi) per i funzionari dell'ordine giudiziario e per gli avvocati in esercizio da almeno un anno.	Esaurita la pratica notarile, è previsto un concorso a livello nazionale una volta all'anno. Il concorso notarile è strutturato in una prova scritta ed una orale. L'esame scritto consta ora di tre distinte prove teoriche-pratiche. I candidati che hanno superato l'esame scritto sono ammessi all'esame orale che consta di tre distinte prove su gruppi di materie.
<b>INGEGNERI</b>	Laurea quinquennale o triennale nei vari indirizzi previsti.	<b>No</b>	L'albo è suddiviso in due sezioni: A e B. L'esame di abilitazione alla Sezione A (lauree magistrali) e B (lauree triennali) è suddiviso in 3 categorie: ingegneria civile ambientale, industriale e dell'informazione. Sono previste 2 prove scritte, una prova pratica, una prova orale.
<b>ARCHITETTI</b>	Laurea triennale o quinquennale in architettura (indirizzi: architettura, architettura paesaggista, pianificazione territoriale, conservazione ....) o in ingegneria edile.	<b>No</b>	L'esame di stato prevede 1 prova pratica, 2 prove scritte, 1 prova orale i cui contenuti variano a seconda della sezione dell'albo e dell'indirizzo di specializzazione. L'albo prevede due sezioni: per potersi iscrivere alla sezione A dell'albo è richiesta la laurea quinquennale – anche vecchio ordinamento – in architettura o ingegneria; per la sezione B è sufficiente la laurea triennale. Il titolo conseguito sarà rispettivamente di architetto (sez A)

			e architetto junior (sez B).
<b>PSICOLOGI</b>	È richiesta la laurea triennale (classe 34) in Scienze e tecniche psicologiche e, laurea <b>specialistica</b> in psicologia (classe 58/S).	<b>Si</b> : si parla di tirocinio. E' di un anno o sei mesi a seconda della sezione dell'albo cui si chiede l'iscrizione-	L'esame di stato è obbligatorio. Per superarlo, bisogna sostenere: - due prove scritte, -una prova pratica; -una prova orale.  L'albo degli psicologi è diviso in due sezioni: A e B a cui possono iscriversi: sezione A: solo chi è in possesso della laurea specialistica e con tirocinio di 1 anno sezione B: chi è in possesso della sola laurea triennale e con tirocinio di 6 mesi.

Vista l'attuale disciplina, la questione relativa alla durata del periodo di praticantato - pari a 18 mesi - potrebbe presentare elementi di criticità.

Innanzitutto, la durata potrebbe risultare inadeguata rispetto all'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività formativa poiché troppo breve. Ciò potrebbe compromettere la formazione del would-be professional ed il successivo accesso alla professione da parte di questo.

Inoltre, ammettere un praticantato di 18 mesi potrebbe implicare problemi di compatibilità con il diritto comunitario. Si pensi, a titolo esemplificativo alla direttiva 2006/43/CE, che disciplina la professione di revisore legale dei conti annuali e dei conti consolidati, affermando che *“al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo tra l'altro alla revisione dei conti annuali, dei conti consolidati o di altri documenti contabili”*.

La professione di dottore commercialista non è oggetto della direttiva. Pertanto, con la riduzione della durata del tirocinio a 18 mesi, i dottori commercialisti godranno di una condizione di maggior favore rispetto ai revisori contabili che, per non violare la norma comunitaria, non potranno adeguarsi alle novità introdotte dal legislatore nazionale.

Allo stato attuale, il praticantato soddisfa tutti i requisiti per divenire un eccellente strumento di *placement*; è necessario però che anche in futuro si realizzi un percorso formativo rispettoso del diritto comunitario e non discriminatorio tra le varie professioni. Bisognerà pertanto attendere dei chiarimenti a tal riguardo.

Il quadro di indagine non risulta completo senza un esplicito riferimento al contratto di apprendistato riformato dal d.lgs. n. 167/2011 e alla disciplina dell'“apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali” contenuta nel Ccnl per i dipendenti degli studi professionali (art. 31).

Questa tipologia contrattuale permette un miglior trattamento dell'apprendista-praticante rispetto agli attuali praticanti poiché riconosce ai giovani le tutele normative e le garanzie retributive tipiche dei rapporti di lavoro dipendente.

E' indubbio che gli ultimi provvedimenti qui analizzati, ed in particolare il Decreto “Cresci-Italia”, mostrano, analogamente alla nuova disciplina dell'apprendistato, la volontà di realizzare un ingresso tempestivo dei giovani nel mondo del lavoro, anche in quello delle professioni.

## I riferimenti normativi in breve

Riferimento normativo	Novità introdotte alla disciplina dei tirocini
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 (“Manovra estiva”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la durata del tirocinio non superiore a tre anni (Articolo 3 comma 5 lett c)</li> <li>- il tirocinio potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie.</li> </ul>

	(Articolo 3 comma 5 lett c)
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 ("Salva Italia")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Articolo 33 comma 1 stabilisce che "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012". In altre parole, dopo "sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1", è aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";</li> <li>- La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi (Articolo 33 comma 2)</li> </ul>
decreto legge 20 gennaio 2012 n. 1 ("Crescita Italia")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi. (Articolo 9 comma 5)</li> <li>- I primi sei mesi di tirocinio potranno essere svolti solo in presenza di un'apposita convenzione - quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. (Articolo 9 comma 5)</li> <li>- Sono ammesse anche convenzioni stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. (Articolo 9 comma 5)</li> <li>- Le disposizioni dell'articolo 9 comma 5 non si applicano alle professioni sanitarie</li> <li>- Gli emendamenti del 26 febbraio hanno introdotto la previsione di un rimborso spese forfettario per il tirocinante dopo il sesto mese di attività (art. 9 co. 4)</li> </ul>

**Gaia Gioli**  
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
Adapt – CQIA  
Università degli studi di Bergamo